



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del reg.	<b>Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).-</b>
Del 26.04.2016	

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTISEI** del mese di **APRILE** alle ore **17:17** nella sala consiliare del Comune suddetto.  
Alla **prima** convocazione, in sessione **straordinaria** che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>Sindaco:</b>	Nazzarro	Velia	<b>X</b>	
<b>Consiglieri:</b>	De Luca	Rosa	<b>X</b>	
	Zazza	Alessandra	<b>X</b>	
	Mazzetti	Mario	<b>X</b>	
	Muzi	Lorenza	<b>X</b>	
	Di Gennaro	Augusto	<b>X</b>	
	Ottaviani	Italo		<b>X</b>
	Simeoni	Giuseppe	<b>X</b>	
	Mattia	Pasquale	<b>X</b>	
	D'Antonio	Domenico	<b>X</b>	
	Prosperi	Alberto	<b>X</b>	
	Cimei	Gaetano	<b>X</b>	
	Di Natale	Mauro	<b>X</b>	

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)

In carica: n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presenti n. 12

Assenti n. 1

- PRESIEDE l'assemblea la Sig.ra Alessandra Zazza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Gavazzi;
- La seduta è pubblica.

*Alle ore 17,45 è intervenuto alla seduta il Consigliere Italo Ottaviani che risulta pertanto presente alla trattazione dell'argomento di cui in oggetto. – P 13*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai Responsabili del Servizio interessati;

Con voti n. 13 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti,

### ***DELIBERA***

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

**“MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).-”,**

che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Con separata votazione, che presenta il seguente risultato:

Presenti: n. 13

Votanti: n. 13

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 D. Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

**Oggetto: Modifica Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI).**

Premesso che :

Con deliberazione del C.C. n. 22 del 30.06.2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), parte II- Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);  
Che l'art. 1, comma 10, della Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016 ) ha inserito , nel comma 3 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a) che prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell'Imu;

Che le disposizioni di cui alla citata lett.0a) si applicano anche alla TASI, dal momento che, ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU;

Che l'art.1, comma 14 ,lett.b) della citata legge di stabilità 2016, , riscrivendo il comma 669 della L.147/2013, ridefinisce il presupposto impositivo della Tasi, prevedendone l'esclusione dell'abitazione principale;

Che l'art.1, comma 14, lett. a e d) della citata legge di stabilità 2016, modificando il comma 639 e 681 della L.147/2013, prevede l'abolizione del pagamento della Tasi , oltre che dell'abitazione principale del possessore, anche della quota a carico dell'utilizzatore detentore, purché da esso utilizzata come abitazione principale;

Che occorre adeguare il proprio Regolamento TASI alla vigente normativa in materia come sopra esposto;

Che a tal fine occorre riscrivere l'art. 2 - *Presupposto impositivo* -; modificare l'art. 4 - *Soggetti passivi*-; aggiungere l'art. 4 bis - *Abitazioni concesse in comodato a parenti* - ; aggiungere l'art. 4 ter - *Assimilazioni all'abitazione principale*- modificare l'art. 7 - *Determinazione dell'aliquota e dell'imposta*- come di seguito riportato:

**Art. 2 – *Presupposto impositivo* -**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

**Art. 4 – *Soggetti passivi* – inserire il comma 3a**

3.a L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

**Art. 4 bis – *Abitazioni concesse in comodato a parenti* -**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- 2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
- 3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

**Art. 4 ter – Assimilazioni all'abitazione principale -**

1. Sono assimilate all'abitazione principale:
  - a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
  - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

**Art. 7 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta – inserire il comma 6a**

- 6a Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l' articolo unico del D.M. del 1 marzo 2016, che ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 30 Aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

**PROPONE**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende richiamato e trascritto, di apportare le seguenti modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), parte II- Tassa sui servizi indivisibili (TASI) nel modo seguente :

Art. 2 – *Presupposto impositivo* -

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

Art. 4 – *Soggetti passivi* – inserire il *comma 3a*

3.a L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

Art. 4 bis – *Abitazioni concesse in comodato a parenti* -

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 4 ter – *Assimilazioni all'abitazione principale* -

2. Sono assimilate all'abitazione principale:
  - f) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
  - g) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - h) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - i) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - j) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

Art. 7 – *Determinazione dell'aliquota e dell'imposta* – inserire il *comma 6a*

- 6a Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Di prendere atto che la predetta modifica al regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2016;

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente ;

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

**Pareri art. 49 T.U. 267/00**

=====

IN ORDINE alla regolarità tecnica : **favorevole**


Il Responsabile del Servizio  
f.to Rag. Maria De Angelis

=====

IN ORDINE alla regolarità contabile : **favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

=====



Comune di  
CARSOLI (AQ)

Arrivo

Prot. N° 0003811 del 20-04-2016

Cat. 1 Classe 1



Comune di Carsoli  
IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 9

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE RECANTE ALL'OGGETTO:  
"MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)". PARERE .

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove, del mese di Aprile, alle ore 13,00, il Revisore Unico, nominato con deliberazione del 23.11.2015, n. 25, adottata dal Consiglio comunale di Carsoli,

RICEVUTA

la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, con allegata la Modifica Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), in data 12 Aprile 2016, alle ore 15:21, tramite mail;

RICHIAMATO

- l'art.239 del Dlgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, il quale:
  - o Al comma 1, lett. b), n.7, prevede che l'Organo di revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;
  - o Al comma 1 bis, prevede che "nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione della Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";
- l'art.27, comma 8, della legge 448/2001, il quale dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo Bilancio di Previsione fa riferimento;

DATO ATTO

che il Bilancio di previsione è in corso di approvazione;

LETTA

la proposta di delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata e le modifiche di regolamento ad essa allegate;

## DATO ATTO CHE

- L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni in vigore per il 2016, intende riscrivere l'art. 2 - *Presupposto impositivo* -; modificare l'art. 4 - *Soggetti passivi*-; aggiungere l'art. 4 bis - *Abitazioni concesse in comodato a parenti* - ; aggiungere l'art. 4 ter - *Assimilazioni all'abitazione principale*- modificare l'art. 7 - *Determinazione dell'aliquota e dell'imposta*.
- L'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, prevede che:
  - o il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
  - o i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'articolo unico del D.M. del 1 marzo 2016, ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 30 Aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

## ESAMINATE

- La proposta di delibera del Consiglio Comunale avente a oggetto " Modifica Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)";
- Le modifiche degli articoli del regolamento, come segue:

### *Art. 2 - Presupposto impositivo-*

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

### *Art. 4 - Soggetti passivi - inserire il comma 3a*

3.a L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

### *Art. 4 bis - Abitazioni concesse in comodato a parenti -*

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

### *Art. 4 ter - Assimilazioni all'abitazione principale -*

2. Sono assimilate all'abitazione principale:
  - a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
  - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

- abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

Art. 7 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta - inserire il comma 6a

6a Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

#### RILEVATO CHE

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'Art. 1, ai commi da 639 a 737 e da 641 a 668, della Legge 147/2013, il Regolamento sulla disciplina dell'Imposta Unica Comunale, esplica la propria efficacia, a decorrere dal 1° gennaio 2016 salvo comunque l'approvazione di tariffe e di coefficienti e il completamento degli adempimenti previsti dalla legge;

- Lo schema di Regolamento, come modificato, appare conforme alla normativa, in vigore.

#### ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale, recante all'oggetto: " Modifica Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)." anche in relazione al parere tecnico reso dal responsabile del servizio e a quello che il Responsabile del servizio finanziario vorrà rendere, per la parte di sua competenza.

Carsoli, 19 Aprile 2016.

IL REVISORE UNICO  
(Roberto D'Argento)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to: Alessandra Zazza

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: Dott. ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 09.05.2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 09.05.2016

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Dalla Residenza comunale, li .....

Il Segretario Comunale  
.....